

La competenza per connessione rispetto a procedimenti pendenti in gradi diversi: fattore di tutela o strumento di eversione rispetto alla garanzia del giudice naturale?

Nota a Cassazione Penale, Sezione II, ordinanza 25 settembre 2012 (dep. 6 novembre 2012), n. 2243, Presidente Macchia, Relatore Cervadoro, ricorrente Taricco

Il provvedimento in commento rimette alle Sezioni unite la questione relativa all'operatività della connessione quale criterio attributivo della competenza in ordine a procedimenti non pendenti nello stesso stato e grado. Su questo terreno si scontrano, infatti, due antitetici indirizzi delle Sezioni singole della Cassazione, il primo dei quali rimarca come la connessione costituisca criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza, indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado¹. Il secondo, prevalente, orientamento tramanda, senza variazioni lessicali o concettuali di rilievo e senza il corredo di un apparato argomentativo significativo, l'affermazione indimostrata per cui "la connessione tra procedimenti determina lo spostamento della competenza per territorio solo se i procedimenti stessi si trovano nella medesima fase processuale"². Già in questa proposizione si annida un primo fraintendimento concettuale, che emerge dalla evidente configurazione della connessione quale fattore di spostamento della competenza individuata secondo i tradizionali canoni della materia e del territorio piuttosto che come criterio originario di determinazione della competenza, così come costruito dal codice attuale.

Come è noto, la disciplina della competenza per ragioni di connessione è scandita secondo parametri che, da un lato, attribuiscono al giudice competente per territorio

1. V. Cass., sez. I, 12 giugno 1997, Di Biase, CED 208399, secondo la quale "Il criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione tra reati, opera indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado". V. anche, in prospettiva parzialmente diversa, Cass., sez. I, 8 luglio 1992, Maltese, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1211: "L'esercizio congiunto o disgiunto dell'azione penale ovvero la riunione o la separazione dei procedimenti non modificano la determinazione della competenza per connessione; invero, il vincolo tra reati individuato dalla legge costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza, indipendentemente dalla contemporanea pendenza dei relativi procedimenti, come risulta anche nella relazione al codice che sottolinea la voluta omissione della norma secondo cui la connessione è destinata ad operare solamente in caso di procedimenti nello stesso stato e grado" (fattispecie in cui il giudice ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere anche del - meno grave - reato militare pure ascritto all'imputato, sul rilievo che il procedimento concernente tale reato era nella fase dell'udienza preliminare, mentre quello relativo al reato comunque connesso era già definito con sentenza irrevocabile; il giudice militare aveva a sua volta sollevato conflitto e la cassazione, sulla scorta del principio di cui in massima, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario).

2. Nel senso che "la connessione tra procedimenti determina lo spostamento della competenza per territorio solo se i procedimenti stessi si trovano nella medesima fase processuale" v. Cass., sez. I, 10 giugno 2010, n. 26857, CED 247728; Cass., sez. I, 14 maggio 2009, n. 24072, CED 244027. Più aderente alla odierna fisionomia della connessione, quanto meno nel lessico, Cass., sez. I, 27 novembre 1995, n. 6092, CED 203555: "Nell'attuale sistema processuale la connessione, pur costituendo un criterio originario ed autonomo di determinazione della competenza, postula necessariamente, per la sua operatività, che i procedimenti da riunire si trovino nella medesima fase cognitiva".

per il reato più grave la cognizione di procedimenti appartenenti *ratione materiae* al medesimo organo giurisdizionale, e, dall'altro lato, aderiscono al principio per cui il giudice di competenza superiore attrae i procedimenti connessi di competenza di giudici inferiori. In entrambe le ipotesi la competenza per materia o per territorio determinata dalla connessione è configurata come criterio originario di individuazione dell'organo giurisdizionale cui è attribuita la cognizione di più reg Giudicande legate da un nesso qualificato, ovvero da vincoli di diversa natura e intensità, quali, ad esempio, il vincolo della continuazione o il concorso formale di reati, oggetto di tassativa determinazione da parte del legislatore.

Manipola i termini della questione il più consolidato degli orientamenti giurisprudenziali in esame laddove configura, secondo un'impostazione che evoca, anche nel lessico, la diversa sistematica adottata dal codice del 1930, la connessione come fattore di spostamento della competenza per territorio. Sotto il vigore del codice abrogato, infatti, la connessione veniva pacificamente ricostruita in termini di deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza³. Già nei lavori preparatori del codice del 1930 emergeva la consapevolezza che "la competenza per connessione in realtà non fosse che una modificazione della competenza per materia e per territorio"⁴.

Sotto una diversa, più pragmatica, prospettiva, l'orientamento giurisprudenziale in esame adombra una concezione della connessione, anch'essa radicata nella giurisprudenza formatasi sotto il vigore del codice abrogato, che ravvisa nella connessione medesima lo strumento finalizzato a consentire "la trattazione contemporanea dei processi connessi ad opera di un unico organo"⁵. Del resto, la dottrina dell'epoca tendeva a valorizzare il rapporto di mezzo a fine tra connessione e unificazione dei procedimenti, come emerge dalla definizione della connessione di procedimenti in termini di configurabilità tra più procedimenti diversi di "un nesso previsto dalla legge che ne consiglia la riunione"⁶. In questo contesto, si comprende come la giurisprudenza sottolineasse la subordinazione dell'operatività della connessione alla pendenza dei relativi procedimenti nella medesima fase processuale, condizione indispensabile ai fini di una riunione dei medesimi⁷.

La valorizzazione del processo simultaneo per ragioni di connessione costituiva la proiezione dei valori del tempo, che inglobavano, a un tempo, esigenze di economia processuale e istanze di ricerca della verità materiale⁸. L'inclusione, tra i casi di connessione, della c.d. connessione probatoria assumeva il significato di indice rivelatore della *ratio* portante l'intera disciplina della connessione, ancorata nel vecchio sistema, al principio della ricerca della verità reale⁹.

Simmetricamente, assume massimo rilievo l'esclusione della connessione probatoria dai casi di connessione contemplati dal codice vigente. Nella diversa prospettiva adottata dal codice attuale, la sussistenza di un nesso qualificato tra i procedimenti – "connessione" – è costruita direttamente dal legislatore quale criterio di attribuzione della competenza senza che assumano rilevanza condizioni ulteriori quali la possibilità di instaurare un *simultaneus processus* o la pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado¹⁰. La configurabilità della pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado

3. V., sul tema, PAGLIARO, *Presupposti della connessione*, in *Connessione di procedimenti e conflitti di competenza*, Milano, 1976, p. 28.

4. V., al riguardo, GARAVELLI, *Connessione, riunione e separazione dei procedimenti tra vecchio e nuovo codice*, Milano, 1989, p. 6.

5. Così, sotto, il vigore del codice abrogato, Cass., 31 gennaio 1968, Glielmi, in *Mass. cass. pen.*, 1968, m. 778.

6. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1986, p. 182. Sul rapporto di mezzo e scopo tra connessione e cumulo processuale v. chiaramente FOSCHINI, *Diritto processuale penale. La connessione*, Milano, 1952, p. 23.

7. V. Cass., 31 gennaio 1968, Glielmi, cit. Sotto il vigore del codice attuale richiama il pregresso orientamento Cass., sez. I, 11 ottobre 1994, CED 199663: "Il principio, affermato sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, secondo il quale le norme sulla competenza per connessione sono operanti soltanto tra procedimenti pendenti nella medesima fase processuale, è valido anche con riferimento alla normativa dettata dagli artt. 12 e segg. cod. proc. pen., tanto più che in questo la connessione è regolata in modo più restrittivo".

8. V. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, Milano, 1990, p. 102.

9. V. le osservazioni di AMODIO, *Dibattito*, in *Connessione di procedimenti e conflitti di competenza*, Milano, 1976, p. 328.

10. V. SCUDERI, *Procedimenti connessi e giudizio immediato a richiesta dell'imputato*, in *Giur. it.*, 1996, 11: "Nel codice abrogato, ... la disciplina della

quale condizione implicita di operatività della connessione costituisce, tuttavia, l'oggetto della questione rimessa alle Sezioni unite.

L'ordinanza che rimette la questione alle Sezioni unite chiama direttamente in causa il principio del "giudice naturale", quale criterio orientativo – o quale posta in gioco – nella soluzione del quesito, muovendo da una sovrapposizione quasi perfetta tra il concetto di naturalità del giudice e la configurabilità di un collegamento necessario al *locus commissi delicti*. Questa impostazione risulta in apparenza insidiosa ove si consideri la difficoltà di pervenire a una definizione del concetto di giudice naturale, che tende a frammentarsi in una molteplicità di sfaccettature nel momento stesso in cui si cerca di decodificarlo¹¹.

A ben vedere, tuttavia, proprio la competenza per connessione può rappresentare il terreno sul quale si confrontano e per certi versi si fondono le diverse concezioni del giudice naturale, incentrate ora sul collegamento con il *locus commissi delicti*, ora su una sintesi dei principi fondamentali della giurisdizione, ora sulla legalità-precostituzione dell'investitura¹². Il concetto di giudice naturale si carica di sfumature particolari ove ancorato a quello di competenza per connessione. La connessione tra procedimenti postula, infatti, la sussistenza di un nesso qualificato tra reg Giudicande tale da giustificare l'attribuzione della cognizione di più reati al medesimo giudice. La sussistenza del vincolo connettivo viene a soddisfare le esigenze di tutela della garanzia del giudice naturale. Del resto i "tortuosi itinerari della giurisprudenza costituzionale in tema di giudice naturale"¹³ approdano alla recente decisione che identifica il giudice naturale "rispetto alla competenza territoriale," con "il giudice più idoneo a decidere la controversia in base ad un criterio di collegamento effettivo, ragionevole ed appropriato, tra la controversia stessa e l'organo giurisdizionale"¹⁴.

Le norme sulla competenza per connessione vengono, in effetti, a incardinare i procedimenti in capo al giudice che si pone quale miglior interprete delle vicende processuali connesse, misurato sia con il metro dell'aderenza ai valori del *fair trial* sia con il metro della capacità di valutazione delle reg Giudicande sia con il metro del rispetto

connessione, comportando una deroga alle norme ordinarie sulla competenza, era condizionata alla pendenza dei più procedimenti nella fase istruttoria, solo in tal caso sussistendo la possibilità di giungere al *simultaneus processus* attraverso la loro unificazione. Una scelta a posteriori sull'opportunità di riunire o separare i procedimenti finiva, così, per riflettersi sulla individuazione del giudice competente per il merito, compromettendo il principio del giudice naturale... Con il nuovo codice, la connessione, operando indipendentemente dalla possibilità e opportunità di disporre la riunione dei procedimenti, impedisce valutazioni discrezionali nella determinazione del giudice competente".

11. Per una accurata ricognizione delle diverse posizioni sul tema della naturalità del giudice v., di recente, BELLOCCHI, *I requisiti di naturalità e precostituzione del giudice*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di DEAN, Torino, 2007.

12. V., nella sterminata letteratura giuridica in argomento, le posizioni in un certo senso paradigmatiche di CORDERO, *Connessione e giudice naturale*, in *Connessione di procedimenti e conflitti di competenza*, Milano, 1976, p. 67, che risolve il concetto di naturalità nella necessità di un collegamento con il *locus commissi delicti*; TAORMINA, *Giudice naturale e processo penale*, Roma, 1972, con riferimento alla osservanza dei criteri legali di riparto della competenza; NOBILI, *Commento all'art. 25 comma 1 Cost.*, in *Commentario della Costituzione* diretto da BRANCA, Bologna-Roma, 1981, p. 189; ICHINO, *Precostituzione e naturalità del giudice nello spostamento di competenza per materia previsto dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, p. 579, che valorizza il connotato di imparzialità proprio del giudice naturale; SOMMA, "Naturalità" e precostituzione del giudice nell'evoluzione del concetto di legge, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, p. 826; SABATINI, *La competenza surrogatoria ed il principio del giudice naturale nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, p. 947; UBERTIS, "Naturalità" del giudice e valori socioculturali nella giurisdizione, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, p. 1073. Di recente valorizza il raccordo tra i canoni del giusto processo costituzionalmente sanciti e il concetto di naturalità del giudice GAITO, *La neutralità del giudice tra cadute di legalità e ipotesi di tentata giustizia*, in *Sanzioni e protagonisti del processo penale*, a cura di CERQUETTI-FIORIO, Padova, 2004, p. 104.

13. Così, testualmente, ROMBOLI, *Tortuosi itinerari della giurisprudenza costituzionale in tema di giudice naturale*, in *Foro it.*, 1980, I, 2061.

Quanto all'orientamento ondivago della Consulta in materia, basti giustapporre la decisione n. 168 del 2006 citata dall'ordinanza di rimessione alla più recente decisione che, nel solco di un indirizzo giurisprudenziale più che consolidato, risolve, in via generale, il concetto di giudice naturale in quello di giudice precostituito. La prima afferma che deve riconoscersi che il predicato della naturalità assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della fisiologica allocazione di quel processo nel *locus commissi delicti*. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse come la rimessione l'effetto di distrarre il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel processo in quel luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella più che tradizionale per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati. La seconda afferma in via del tutto generale che "il principio del giudice naturale deve ritenersi osservato quando l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie (da ultimo, sentenza n. 30 del 2011) e la competenza venga determinata attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere, nel rispetto della riserva di legge esistente in tale materia (ordinanze n. 417 e n. 112 del 2002), come accade nella specie. Così Corte cost., 10 maggio 2012, n. 117.

14. Corte cost., ord., 11 luglio 2012, n. 180.

di esigenze di stretta legalità. La razionalità della competenza per connessione trova conferma ulteriore nel rilievo, solo apparentemente *naïf*, per cui l'individuazione del giudice competente per territorio riposa comunque su un collegamento tra uno dei fatti connessi e il *locus commissi delicti*. È significativo come la medesima autorevole dottrina che risolve il concetto di naturalità del giudice nell'aggancio al *locus commissi delicti* ammetta che la connessione configuri ora una competenza autonoma, con la conseguenza che "i procedimenti connessi appartengono alla sede individuabile *ex art. 13, 15, 16 c.p.p.*, anche se sia impossibile cumularli (ad esempio, a causa del diverso grado in cui pendono)"¹⁵.

Sotto un diverso profilo, posto che la "connessione è criterio razionale per determinare la competenza", alla luce di "principi quali quello costituzionale dell'indipendenza ed imparzialità, o quello dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse ... il giudice che viene a conoscere, in forza delle norme sulla connessione, di un processo che senza di essa dovrebbe venir deciso da altro magistrato, è pure esso giudice naturale e precostituito"¹⁶.

Va rilevato, al riguardo, che i principi – di rigorosa legalità – sottesi alla materia della individuazione degli organi giurisdizionali si articolano attraverso la necessaria previsione di fattispecie caratterizzate da un sufficiente grado di determinatezza. Così, il principio costituzionale del giudice naturale e precostituito per legge prescrive la chiara determinazione sia delle norme ordinarie sulla competenza sia delle disposizioni che, nel regolare, ad esempio, gli istituti della ricsuzione e della rimessione, danno attuazione ai valori sottesi al principio medesimo attraverso la deroga alle norme sulla competenza ovvero ai criteri di assegnazione dei processi¹⁷.

Pertanto, la naturalità del giudice competente per connessione verrebbe intaccata ove si subordinasse l'operatività della connessione quale criterio attributivo della competenza a requisiti non contemplati dal sistema, quali la pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado. Introdurre un requisito surrettizio – non previsto dal legislatore, né ricavabile dalla *ratio* dell'ordito normativo – significherebbe non solo non dare attuazione al principio del giudice naturale e precostituito, ma minarlo alla radice, innestando elementi di incertezza nella sua applicazione.

Alle stesse conclusioni approda l'indagine condotta sulla scorta dei principi informativi il riparto delle competenze nel processo penale, con particolare rilievo alla nuova fisionomia attribuita alla competenza per connessione. La vigente disciplina della competenza per connessione è stata, infatti, plasmata secondo il modello ritenuto più idoneo a "escludere ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente"¹⁸.

Costituisce il cardine del nuovo sistema la configurazione della connessione in termini di criterio originario di attribuzione della competenza. Tale mutamento di assetto sistematico, nel realizzare in realtà un ritorno al passato remoto, ovvero al codice del 1913, trova una plastica espressione nell'uso della formula "competenza per connessione" in luogo della locuzione "connessione di procedimenti" contenuta nel codice del 1930. In questa prospettiva si lascia inquadrare anche la significativa riduzione dei casi di connessione, secondo un disegno che ha conservato sostanzialmente inalterati i propri tratti essenziali, pur a fronte di altalenanti interventi del legislatore. In particolare, assume rilievo l'esclusione dai casi di connessione tassativamente elencati dall'art. 12 della c.d. connessione probatoria, "virtualmente esposta a criteri facilmente determinabili *post factum*"¹⁹.

15. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2003, p. 148.

16. Corte cost., 27 giugno 1972, n. 117.

17. Sulla *ratio* di tutela dell'imparzialità dell'indipendenza del giudice riferibile agli istituti della rimessione e della ricsuzione, considerati in rapporto al principio sancito dall'art. 25 comma 2 Cost., v. le impostazioni non sempre coincidenti proposte da NOBILI, *Commento all'art. 25 comma 1 Cost.*, in *Commentario della Costituzione* diretto da BRANCA, Bologna-Roma, 1981, p. 208; PISANI, voce *Giurisdizione penale*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, p.387; Id., *La rimessione, il giudice "naturale" e il giudice "artificiale"*, in *Ind. pen.* 1996, p.743; SPANGHER, *La rimessione dei procedimenti*, Milano 1984, 193.

18. V. la *Relazione al progetto preliminare del codice*, p. 13.

19. CRISTIANI, *Le modifiche al nuovo processo penale*, Torino, 1993, p. 23. Per una ricostruzione delle riforme succedutesi nel tempo finalizzate a

Rientra nella medesima logica un ulteriore lineamento della disciplina che si ricava *a contrario* dal raffronto con l'art. 17 c.p.p. e che trova conforto nei lavori preparatori: la mancata riproduzione della clausola – presente nel progetto del 1978 – che limitava l'operatività della connessione ai procedimenti pendenti nel medesimo stato e grado. Infatti, tale clausola “non è pertinente al tema della connessione concepita come criterio autonomo di attribuzione di competenza, ma a quello della riunione dei procedimenti che è effetto solo eventuale della competenza per connessione”²⁰. Il piano dell'individuazione dell'organo giurisdizionale competente si interseca ma rimane pienamente distinto rispetto al piano delle vicende processuali che, in prospettiva dinamica, possono interessare i procedimenti connessi, determinandone la riunione o la separazione.

Il limite implicito, di ordine logico, rispetto alla configurabilità della *vis attractiva* del vincolo connettivo si ricava dall'esigenza di una concomitante pendenza di procedimenti. La connessione consiste, strutturalmente, in un vincolo tra procedimenti che sta e cade in una con la configurabilità di una pluralità di procedimenti.

Così, nel momento in cui il procedimento dotato di forza attrattiva venga archiviato per infondatezza della notizia di reato o per mancanza di una condizione di procedibilità, viene meno in radice il presupposto che giustifica l'individuazione del giudice competente per ragione di connessione²¹. Nel corso delle indagini preliminari l'archiviazione per il fatto dotato di *vis attractiva* non determina una separazione dei procedimenti ma piuttosto fa venir meno l'esistenza di una pluralità di procedimenti. Ragioni uguali e contrarie inducono a escludere che l'accesso a uno dei riti speciali per procedimenti connessi e già riuniti comporti una ridefinizione dell'assetto delle competenze²².

Simmetricamente, la definizione di uno dei due procedimenti con sentenza irrevocabile viene a sciogliere il vincolo connettivo²³. Al contrario, la pronuncia di sentenza di primo grado per uno dei procedimenti connessi non determina il venir meno del requisito della pluralità dei procedimenti pendenti²⁴.

La parte che solleva la questione di competenza ha, tuttavia, l'onere di indicare il procedimento connesso e lo stadio cui esso è giunto, e, quindi, di dimostrare l'esistenza di una pluralità di procedimenti pendenti, seppur in stadi diversi, “fin tanto che la questione di competenza possa dirsi aperta”²⁵.

rideterminare il perimetro operativo delle ipotesi di connessione v. BARGIS, *Il regime della connessione, riunione e separazione*, in *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di KOSTORIS, Torino, 2002, p. 137.

20. V. la *Relazione al progetto preliminare del codice*, p. 13.

21. V. Cass., sez. V, 29 settembre 2004, I, in *Riv. pen.*, 2006, p. 98; Cass. sez. I, 17 novembre 1997, Caligioni, in *Giust. pen.*, 1998, III, c. 581. Sulla materia v. KALB, *Il processo per le imputazioni connesse*, Torino, 1995, p. 95, nonché IAI, *Archiviazione del procedimento connesso con altro attratto nella sua competenza*, in *Giur. it.*, 1998, p. 7. V. anche MACCHIA, sub *Art. 16* in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da AMODIO-DOMINIONI, I, Milano, 1988, p. 100, che rileva come sia solo dopo l'esercizio dell'azione penale che il giudice è “chiamato a deliberare non *incidenter tantum* sulla competenza, cristallizzando i risultati dell'apprezzamento nella relativa decisione”.

22. Così, con riferimento all'accesso al giudizio abbreviato, Cass., sez. I, 26 ottobre 1995, Ranzato, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2126.

23. V. Cass., sez. I, 12 giugno 1997, Di Biase, n. 4125, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, p. 755: “Il criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione tra reati, opera indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado, ma non può più trovare applicazione allorquando il procedimento per il reato più grave, che esercita la ‘*vis attractiva*’, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata. In tale evenienza l'effetto di attrazione non può più verificarsi, in quanto l'individuazione dell'unico giudice competente per connessione in ordine a più imputati per reati rientranti nella competenza di giudici diversi presuppone necessariamente che vi siano almeno due procedimenti pendenti avanti giudici diversi o, al limite, che si possa ancora concretamente aprire presso altro giudice un procedimento per reato connesso”. In tema di giurisdizione v. Cass., sez. I, 6 febbraio 2002, Rinaldi, in *Giust. pen.*, 2003, III, c.160: “La connessione tra procedimenti appartenenti alla giurisdizione penale ordinaria ed altri pertinenti alla giurisdizione militare, che determina la competenza del giudice ordinario anche per il reato militare quando questo sia meno grave di quello comune, esplica tale effetto a condizione che il procedimento relativo al reato più grave non sia stato già definito con sentenza passata in giudicato” (in motivazione la Corte, pur ribadendo che la connessione rappresenta fattore originario ed autonomo di attribuzione della competenza, e che tali caratteri sono particolarmente incisivi sul piano della giurisdizione, ha rilevato che l'essenza dell'istituto consiste comunque in un vincolo tra procedimenti, che non permane quando cessa in radice la pluralità dei procedimenti medesimi).

24. V., seppure in tema di giurisdizione, Cass., sez. I, 2 dicembre 1997, Maida, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1159, che ha ritenuto ammissibile la denuncia di conflitto di giurisdizione tra giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare e giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario con riguardo a reato militare connesso con più grave reato comune per il quale era già intervenuta sentenza di condanna in primo grado, dichiarando quindi la competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

25. RICCIARELLI, *L'esercizio della funzione giurisdizionale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da SPANGHER, I, *Soggetti e atti*, t. I, I *Soggetti*, a cura di G. DEAN, Torino, 2009, p. 127.

Si interseca, infatti, con la questione in esame il tema relativo alla *perpetuatio iurisdictionis*, così come si manifesta nel processo penale, ovvero nella forma spuria della previsione di un regime di rilevabilità del difetto di competenza, che preclude la deducibilità di questioni sulla competenza per territorio e per connessione, superati i limiti temporali di cui all'art. 491²⁶. Appare aderente alla lettera e alla *ratio* dei dati normativi coinvolti l'impostazione che dà rilievo, da un lato, alla contestuale pendenza di più procedimenti, dall'altro lato, al regime di rilevabilità dell'incompetenza per connessione predisposto dal legislatore. Come è noto, la questione relativa alla competenza per connessione deve essere sollevata, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento destinata alla trattazione delle questioni preliminari. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta in sede di udienza preliminare. Calata all'interno del sistema codicistico degli sbarramenti temporali per la rilevabilità del difetto di competenza, l'investitura del giudice per ragioni di connessione appare impermeabile sia rispetto al venir meno della pluralità di procedimenti una volta maturati i presupposti per la preclusione sia rispetto alla pendenza di più procedimenti che non fosse già attuale allo scadere del termine preclusivo²⁷.

Salve le preclusioni connesse al regime di rilevabilità del difetto di competenza, la connessione si presta, quindi, ad operare quale criterio attributivo della competenza anche se i procedimenti connessi non pendono nello stesso stato e grado. Lavorano in questa direzione sia elementari ragioni di ordine logico imperniate sulla fisionomia del vincolo connettivo sia esigenze relative alla tutela della garanzia del giudice naturale sia argomenti sistematici di rilievo, legati alla *ratio* sottesa alla nuova disciplina della connessione, tesa a escludere ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente.

26. Rileva come l'espressione, mutuata, con inevitabile approssimazione, dalla scienza processuale civile, sia utilizzata in una gamma di situazioni diverse, BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano, 2011, p. 401. In questo senso va interpretata la ricorrente affermazione giurisprudenziale "per cui, data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della *perpetuatio jurisdictionis*", l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il "*thema decidendum*" sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame". V. Cass., sez. I, 14 maggio 1998, n. 2739, Campigli, in *Giust. pen.*, 1999, III, 291; Cass., sez. I, 12 maggio 1997, Olivieri, in *Foro it.*, 1998, II, 278.

27. Secondo F. TAFI, *Operatività della connessione e procedimenti pendenti in fasi processuali diverse*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, p. 729, proprio il peculiare regime di rilevabilità del vizio si presta a confermare l'impermeabilità della competenza per connessione rispetto alla pendenza dei procedimenti connessi nel medesimo stato e grado.